

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze per la modifica della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001

del 17 marzo 2011

La Commissione della gestione e delle finanze, conformemente all'art. 97 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, propone di modificare la **legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001** come segue:

Art. 2b

¹La presente legge è applicabile pure agli istituti privati ospedalieri quali fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell'art. 39 della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), in quanto il Cantone partecipa al finanziamento delle relative prestazioni di cura ospedaliera in ambito stazionario mediante contributo sulla base del mandato di prestazioni.

²Questi istituti sottostanno alla presente legge unicamente per commesse da essi aggiudicate per svolgere le loro attività nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

³Essi possono farsi escludere dal campo d'applicazione se gli enti ospedalieri di diritto pubblico, autorizzati ad offrire le stesse prestazioni di servizio all'interno della stessa area geografica a condizioni analoghe, ne siano stati a loro volta esclusi (clausola d'esclusione).

Motivazione

Questa disposizione non collide con il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP). Anzi, il suo obiettivo coincide esattamente con quello perseguito dall'accordo, ossia:

- a) promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti;
- b) garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un'aggiudicazione imparziale;
- c) assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
- d) consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.

Bisogna in effetti considerare che le cliniche private sono ora poste su un piano di parità con gli ospedali pubblici, nel senso che anch'esse beneficeranno - secondo gli stessi criteri - dei contributi cantonali per le prestazioni da esse offerte. Anzi il Cantone non potrà sottrarsi dall'onorarle. Il fatto che con la nuova impostazione tariffale il legislatore intende accrescere la concorrenza tra fornitori di prestazioni allo scopo di diminuire i costi non deve essere considerato un motivo d'esclusione dalla legislazione sulle commesse pubbliche. Semmai è proprio per garantire pari opportunità di partenza, procedure trasparenti nonché aggiudicazioni imparziali che i due tipi di fornitori di prestazioni (pubblici e privati) devono essere posti sullo stesso piano.

Visto che l'EOC, in virtù dell'art. 8 cpv. 2 lett. a) CIAP (confermato esplicitamente dall'art. 3 lett. b del regolamento di applicazione della LCPubb) e dall'art. 2 cpv. 1 primo trattino LCPubb (confermato esplicitamente dall'art. 2 lett. d) del regolamento di applicazione della LCPubb) è sottoposto alla normativa sulle commesse pubbliche, lo stesso deve quindi valere anche per le cliniche private, nel caso contrario la concorrenza tra fornitori non potrebbe essere garantita a condizioni eque.

In ogni caso, se l'attività dell'EOC in virtù di questo affinamento della LAMal dovesse essere considerata come "avente carattere commerciale e industriale" tale da giustificare un'esclusione

dal campo di applicazione della normativa sulle commesse pubbliche (art. 8 cpv. 1 lett. a) CIAP, rispettivamente art. 2 cpv. 1 primo trattino LCPubb), lo stesso varrebbe anche per gli istituti privati nei termini del cpv. 3 del nuovo disposto della LCPubb proposto in questa sede.

Il fatto che l'obbligo contributivo del Cantone sia fondato, in primo luogo, sul diritto federale (nello specifico la LAMal) e quindi precisato e attuato in sede di diritto cantonale (LCAMal) non è un motivo per escludere l'applicabilità di principio della LCPubb in concreto.

Per la Commissione della gestione e delle finanze:

Fabio Regazzi, Presidente

Beltraminelli - Bertoli - Bignasca A. - Bobbià -

Brivio - Celio - Foletti - Ghisletta R. - Gobbi N. -

Lurati - Merlini - Orelli Vassere - Vitta